

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V PENALE

Sentenza 23 settembre 2019 - 3 aprile 2020, n. 11289

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CATENA Rossella - Presidente -

Dott. MAZZITELLI Caterina - rel. Consigliere -

Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere -

Dott. BELMOMTE Maria T. - Consigliere -

Dott. CALASELICE Barbara - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D.V.G.M., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 02/07/2018 della CORTE APPELLO di GENOVA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CATERINA MAZZITELLI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ORSI Luigi;

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità;

udito il difensore;

Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Orsi Luigi, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza emessa in data 2/07/2018, la Corte d'Appello di Genova ha confermato la sentenza del 30/09/2016, pronunciata dal Tribunale della medesima città, con cui D.V.G.M. - previa concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 c.p., n. 4 e art. 62-bis c.p., ritenute equivalenti alla recidiva specifica infraquinquennale contestata - era stato condannato alla pena di mesi due di reclusione ed Euro 80 di multa per il reato di tentato furto aggravato, contestato al prevenuto per aver compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di generi alimentari (per un valore complessivo di Euro 32,77), avendo asportato detti beni dai banchi di vendita dell'esercizio commerciale Coop. Liguria Centro Acquisti "A Negro", e avendoli successivamente occultati sotto la giacca, senza tuttavia riuscire nel proprio intento per cause indipendenti dalla sua volontà.

2. L'imputato, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui ha dedotto i seguenti motivi.

2.1 Vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'insussistenza della causa di giustificazione dello stato di necessità.

Il ricorrente aveva sostenuto di aver tentato il furto per fame, ma la Corte territoriale, nell'escludere l'esimente, ritenendo il valore della merce (pari ad Euro 32,77) "non rilevante ma considerevole", sarebbe incorsa in un ragionamento illogico e privo di ulteriori spiegazioni.

2.2 Vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), con riferimento all'istituto di cui all'art. 131-bis c.p., escluso dalla Corte territoriale in considerazione dell'abitualità della condotta del prevenuto. Sarebbe invero illogico ritenere ostative all'applicazione della particolare tenuità del fatto le due precedenti condanne per furto, posto che, senza alcuna ulteriore valutazione circa le modalità, i motivi e i tempi dei fatti, non sarebbe possibile affermare, solo sulla base di queste, l'abitualità del comportamento.

2.3 Vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), nonché erronea applicazione della legge penale, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione alla L. n. 689 del 1981, art. 59.

Infatti, la Corte di Appello avrebbe negato al ricorrente la sostituzione della pena detentiva breve di cui all'art. 53 della predetta legge per il solo fatto di avere il prevenuto commesso il reato dopo una precedente condanna a pena condizionalmente sospesa; detta ultima circostanza non rientrerebbe tra i casi di esclusione dell'istituto in parola, e mancherebbe dunque qualsiasi motivazione in ordine al giudizio prognostico circa l'adempimento delle prescrizioni connesse alla sanzione sostitutiva.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va dunque dichiarato inammissibile.

1. Per quanto attiene al primo motivo, si osserva che nella sentenza impugnata la Corte territoriale ha rimarcato l'assenza di prova circa la finalità legata alla commissione del reato, ossia quella di sopperire a gravi ed urgenti esigenze alimentari.

In tale contesto va inteso il riferimento, in motivazione, al valore "non rilevante ma considerevole" delle merci sottratte: invero, pur trattandosi di una cifra modesta (Euro 32,77), la causa di giustificazione dello stato di necessità deve essere ricollegabile ad un bisogno impellente, e dunque a una sottrazione minimale, esigua, destinata ad una immediata soddisfazione dell'esigenza alimentare.

Il motivo è quindi manifestamente infondato.

2. Altrettanto deve affermarsi in relazione al secondo motivo di ricorso, relativo al diniego della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis c.p..

Vero è che la Corte di Appello ha motivato sul punto adducendo a causa ostativa l'abitudine del comportamento e desumendo quest'ultima dall'esistenza di due precedenti condanne del ricorrente per furto, ma è altrettanto vero che una motivazione di tale guisa non può essere considerata illogica, poichè simile ragionamento appare perfettamente compatibile con le norme di legge e costituisce esercizio di una valutazione discrezionale rimessa al Giudice di merito.

3. Anche il terzo motivo di ricorso deve ritenersi manifestamente infondato. Considerata la dedizione del prevenuto ai reati di furto, si deve ritenere che sia esente da censure la motivazione, resa dalla Corte territoriale, sul rigetto della richiesta di sostituzione della pena: invero, è proprio sull'esistenza delle precedenti condanne e sulla non occasionalità della condotta che la Corte di Appello di Genova opera una prognosi negativa circa il futuro comportamento dell'imputato.

4. Sulla base delle considerazioni esposte, si deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso, con contestuale condanna del D.V. al pagamento delle spese del procedimento e di una somma, che si reputa equo determinare in Euro 3.000,00, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00.

Motivazione semplificata.

Si dà atto che il presente provvedimento viene sottoscritto dal solo Presidente a norma dell'art. 546, comma 2, c.p.p., per impedimento del Consigliere estensore.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2020.